



VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il giorno 12 ottobre 2018 ore 11 presso la sala riunione della direzione sanitaria dell'Ospedale Busonera si sono riuniti i componenti della delegazione trattante di parte pubblica con le Organizzazioni Sindacali del comparto e la R.S.U. per discutere degli istituti contrattuali di seguito illustrati.

Vengono affrontati e discussi i seguenti argomenti:

1. **Ripartizione proventi per il personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria (di seguito ALPI);**
2. **Riduzione del fondo condizioni di lavoro e incarichi per trasferimento di personale e risorse in Azienda Zero;**
3. **Assegnazione risorse residue relative ad annualità precedenti al fondo premialità e fasce;**
4. **Regolamento per la concessione delle ore studio.**

Premesso quanto segue:

Si affronta il primo punto all'odg:

Visto l'Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale di cui al D.P.C.M. del 27/03/2000 il quale prevede, all'art. 3, che le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento, relative all'attività libero-professionale intramuraria ed alle modalità per garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali, si applicano a tutto il personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre professioni della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario dell'équipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

Visto il regolamento aziendale sull'attività libero professionale intramuraria del 16 maggio 2016, delibera del DG n. 358 art. 17, il quale prevede una quota destinata al personale che – per dovere di servizio – collabora indirettamente per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale, partecipando alla definizione e applicazione degli aspetti normativi e gestionali necessari a consentire una corretta e puntuale gestione dell'ALPI all'interno dell'azienda.

Ciò premesso, dopo approfondita discussione le parti concordano di determinare le quote da distribuire alle UU.OO./Servizi relativamente al periodo 2006-2017 sulla base dell'effettivo impegno lavorativo nello svolgimento delle funzioni sanitarie, amministrative e contabili connesse all'ALPI del personale assegnato alle medesime strutture.

RF Sel Q 440 [signature] [signature] [signature] 1

Di seguito si elencano le UU.OO. interessate, le attività svolte e la quota parte attribuita che tiene conto dell'impegno profuso dal personale:

Servizio/UO	Quote	Attività svolta
Bilancio e programmazione finanziaria	1	<ul style="list-style-type: none"> fatturazione dell'ALPI ambulatoriale per la quale non è avvenuto il pagamento tramite casse automatiche e controllo degli avvenuti pagamenti
Controllo di Gestione	1	<ul style="list-style-type: none"> determinazione dei costi sostenuti dall'Ente per singola prestazione per la definizione della quota parte della tariffa dell'ALPI ambulatoriale; monitoraggio dei volumi di attività monitoraggio e determinazione a consuntivo i costi diretti e indiretti legati all'ALPI abilitazione utenze gestionale ALPI ambulatoriale
CUP	1.5	<ul style="list-style-type: none"> creazione e gestione agende ALPI ambulatoriale prenotazione delle prestazioni libero professionali ambulatoriali controlli di riepilogo sull'attività svolta
Risorse Umane	2.5	<ul style="list-style-type: none"> provvede al pagamento dei compensi al personale dirigente e non dirigente e segue l'iter preparatorio provvede al controllo sugli orari di attività e verifica che l'attività sia stata svolta al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle disposizioni normative-regolamentari cura gli aspetti organizzativi delle prestazioni ambulatoriali si coordina con il CUP per l'inserimento delle prestazioni ambulatoriali nei gestionali aziendali gestisce il tariffario aziendale predispone la reportistica per i controlli da sottoporre alla Direzione provvede, nell'ambito dei ricoveri in libera professione ed alberganti all'elaborazione del preventivo, del conto prestazioni sanitari, relativa fatturazione e successivo invio all'utente cura i flussi ALPI verso la Regione
Servizio per le professioni sanitarie	0.5	<ul style="list-style-type: none"> Gestisce l'elenco del personale di supporto che aderisce alla libera professione intramuraria
SC Acquisti	1	<ul style="list-style-type: none"> Gestisce l'acquisizione di materiale e strumentazione trasversale all'attività istituzionale e libero professionale intramuraria
Totale	7.5	

2

Posto che parte dell'attività di supporto è stata svolta nell'ambito dell'interaziendalità tra Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., Azienda Ospedaliera di Padova ed ex ULSS n. 16 di Padova (anni 2006-2014), e che pertanto non è possibile risalire al personale direttamente coinvolto, si concorda di trasferire le quote accantonate sino al 31.12.2014 nella disponibilità delle annualità 2015 (anno di costituzione dell'apparato amministrativo dello IOV), 2016 e 2017 proporzionatamente per ciascun anno.

Criteri di attribuzione delle quote individuali:

La UOC Risorse Umane provvederà a trasmettere gli importi complessivi attribuiti a ciascuna Struttura coinvolta sulla base delle quote sopra indicate - distinte per annualità - unitamente all'elenco del personale assegnato con indicazione di eventuali aspettative o assenze incompatibili con l'attribuzione delle risorse destinate a chi abbia effettivamente fornito un supporto indiretto alla libera professione intramoenia.

Le quote individuali verranno distribuite in parti uguali (comunque proporzionate al periodo di servizio e all'eventuale part-time) tra il personale indicato dai singoli responsabili delle Unità Operative/Servizi coinvolti, tenuto conto che è escluso dalla distribuzione del fondo il personale di supporto che opera direttamente con il professionista al di fuori dell'orario di servizio con timbratura dedicata (c.d. *attività di supporto diretta alla libera professione*) nonché il personale che dovesse presentare anomalie orarie.

Si rinvia ad un successivo accordo per la definizione dei criteri di ripartizione dei proventi generati dalla libera professione a partire dall'anno 2018.

In allegato la tabella con le quote accantonate per ciascuna annualità oggetto del presente accordo.

Si affronta il secondo punto all'odg:

Le parti prendono atto che a seguito della comunicazione prot. n. 6806 del 28/5/2018 del Commissario di Azienda Zero con la quale per effetto del trasferimento di personale e risorse dagli enti del SSR ad Azienda Zero, conseguente all'attuazione della riforma del servizio sanitario regionale, lo IOV deve procedere alla riduzione dei fondi contrattuali del personale del comparto.

In particolare i fondi dal 1 gennaio 2018 devono complessivamente essere decurtati di € 20.048,63. Le parti convengono che in relazione all'andamento della spesa dei fondi dal quale risulta che annualmente residuano risorse dal fondo delle condizioni di lavoro, tale riduzione operi a valere sul fondo delle condizioni di lavoro e incarichi.

Con l'occasione si dà atto che l'Amministrazione, anche su istanza delle OO.SS. ha rappresentato alla competente Direzione regionale e al Collegio sindacale l'assoluta necessità di incrementare tali fondi a causa di vari fattori determinatisi negli ultimi anni, con particolare riferimento all'incremento del personale in servizio. Le verifiche e la sostenibilità di tale richiesta sono a tutt'oggi in corso.

Ciò premesso, posto che il fondo condizioni di lavoro e incarichi è di € 622.561,50 (determinazione provvisoria anno 2017 - deliberazione n. 207 6/4/2017) a seguito della riduzione sopra descritta il fondo per l'anno 2018 ammonta a € 602.512,87.

Si affronta il terzo punto all'odg:

Si prende atto che a seguito di verifiche sulla determinazione dei fondi contrattuali e la relativa spesa sono emerse delle anomalie soprattutto con agli abbinamenti di voci stipendiali. Ciò ha determinato un risparmio di € 121.348,15.

3

Pertanto ai sensi di quanto previsto all'art. 81, comma 7 del CCNL 21 maggio 2018 si concorda di assegnare al fondo premialità e fasce in fase di costituzione e determinazione la somma sopra indicata, relativa alle precedenti annualità, che si è resa disponibile e non utilizzata e che sarà distribuita secondo le regole vigenti della contrattazione integrativa.

Si affronta il quarto punto all'odg:

Tenuto conto che l'art. 48 del CCNL del 21/5/2018 ha parzialmente innovato la disciplina delle ore studio estendendo tra l'altro la platea dei destinatari al personale a tempo determinato e introducendo ulteriori tipologie di corsi.

Ciò premesso si concorda, dopo la discussione, di sottoscrivere il nuovo regolamento sulla concessione delle ore studio allegato al presente verbale, che recepisce la disciplina contrattuale.

L'Amministrazione si impegna prima di procedere con l'assegnazione delle ore studio a comunicare alle OO.SS. le richieste e la tipologia di corsi pervenuti. Le OO.SS. si riservano di chiedere entro 5 giorni un incontro.

Letto approvato e sottoscritto

Padova, 12/10/2018

Parte pubblica:

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Dott. Alessandro Turri

Dott.ssa Monica Paiola

Dott. Massimo Cacco

Direttore Sanitario

Direttore Amministrativo f.f.

Direttore UOC Risorse Umane

Dirigente Servizio Professioni Sanitarie


Parte sindacale:

• CGIL-FP	
• CISL-FP	
• UIL - FPL	
• FIALS	
• FSI	
RSU	
CISL FP	
CISL FP	
UIL FPL	


PERSONALE DI SUPOPORTO INDIRETTO LIBERA PROFESSIONE

ART. 17 Regolamento LP 2016

Supporto indiretto ALPI	Fondo 10% COMPARTO
2006-2010	€ 6.902,34
2011	€ 4.270,56
2012	€ 2.874,32
2013	€ 2.342,14
2014	€ 3.189,33
2015	€ 3.468,20
2016	€ 2.008,00
2017	€ 2.371,20
TOT	€ 27.426,08



RJ 960



**REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO**

Padova, 12/10/2018

PERSONALE DEL COMPARTO

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ART. 48 CCNL COMPARTO SANITA' STIPULATO IN DATA 21/05/2018 -**

I permessi retribuiti per motivi di studio sono previsti al fine di garantire il diritto allo studio e l'istruzione del singolo dipendente e sono disciplinati dall'art. 48 del CCNL Comparto Sanità stipulato in data 21/05/2018.

L'istituto di cui trattasi è concesso al personale dell'area comparto con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

Il citato art. 48 del CCNL garantisce il diritto allo studio mediante la concessione di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato e determinato, con arrotondamento all'unità superiore, presso l'azienda all'inizio di ogni anno.

ARTICOLO 1 - PERMESSI ATTRIBUIBILI

I permessi di cui sopra sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionali, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami.

Sono altresì previste ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione Europea, finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui all'art 4.

ARTICOLO 2 - PERMESSI PER ESAMI

Ai sensi dell'art. 48 comma 11, per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nell'art.1, il dipendente, in alternativa ai permessi per studio, può utilizzare per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal CCNL per la partecipazione agli esami.

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, located at the bottom of the document. The signatures are of various styles, some appearing to be initials like 'DA', 'AB', 'Sol', 'B', and others that are more cursive or stylized.

ARTICOLO 3 - BENEFICIARI

Il beneficio è concesso solo al personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Il dipendente ammesso ad usufruire dei permessi ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, all'assegnazione di turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ne' a prestazioni di lavoro nei giorni festivi e di riposo settimanale.

In caso di rapporto di servizio di durata inferiore all'anno solare a causa di cessazioni o interruzione dal servizio per dimissioni, trasferimenti o assenze dovute a maternità, aspettative, congedi, malattie – per un periodo, non continuativo, superiori a 30 giorni, i permessi retribuiti di cui sopra sono ridotti proporzionalmente in porzione ai mesi effettivamente lavorati.

Al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato e parziale, il permesso sarà concesso proporzionalmente alla prestazione lavorativa:

tempo pieno	36 ore	150 ore
tempo parziale	30 ore	125 ore
tempo parziale	24 ore	100 ore
tempo parziale	18 ore	75 ore
tempo parziale	12 ore	50 ore

I permessi spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite percentuale, essi sono concessi nella misura massima individuale, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.


I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all'art.10 della legge n.300 del 1970.

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

L'interessato è tenuto a concordare con il Direttore/Coordinatore dell'Unità Operativa di appartenenza le modalità di utilizzazione sulla base di una programmazione di massima annuale dei permessi di cui trattasi.

Tenuto conto delle caratteristiche dell'istituto del comando, i permessi per diritto allo studio vengono riconosciuti dall'ente o amministrazione presso i quali il dipendente è comandato.



A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, including 'see', 'M', 'B', 'sol', 'A', 'RS', 'G/40', and 'Q'.

ARTICOLO 4 - CRITERI DI PRIORITA' (art 48 comma 6, 7 e 8 CCNL)

Qualora il numero delle richieste superi il limite dei permessi disponibili l'Amministrazione provvederà a formulare una graduatoria dei richiedenti sulla base delle seguenti priorità:

- a. dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post - universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b. dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che nell'ordine, frequentino sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, fermo restando, per gli studenti universitari e post- universitari la condizione di cui alla lettera a).
- c. dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) b) nonché i dipendenti con lo status di studente a tempo parziale.

Nell'ambito di ciascuna delle precedenti fattispecie la precedenza è accordata nell'ordine ai dipendenti che frequentino corsi di studio: della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post universitari, o che frequentino i corsi con lo status di studente a tempo parziale, sulla base di un'adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.

Qualora a seguito dei criteri sopraindicati sussistano ancora parità di condizioni sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informativa successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9. comma 2 del CCNL 7 aprile 1999.

ARTICOLO 5 - ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE

Ogni dipendente interessato deve presentare entro i termini di scadenza previsti dall'apposito avviso predisposto annualmente, la richiesta per la concessione dei permessi.

La domanda dovrà contenere: dati anagrafici, profilo professionale di appartenenza e tipologia rapporto di lavoro (tempo pieno o tempo parziale) la precisa denominazione del corso che si intende frequentare; l'istituto che lo tiene; la sede, la durata legale del corso, la data di inizio e fine del corso cui si è iscritti; di essere studente a tempo pieno o parziale; di aver superato gli esami previsti nell'anno precedente ed infine se si è già usufruito del diritto allo studio per la frequenza del medesimo corso e/o anno di corso dell'anno precedente: quanto sopra dovrà essere autocertificato.


Qualora il dipendente partecipi a percorsi formativi a numero chiuso dove è prevista una preselezione, deve comunque presentare la domanda entro i termini di scadenza e confermare poi l'ammissione entro 15 giorni dall'avvenimento della stessa.

Non saranno prese in considerazione domande inviate oltre il termine di scadenza del bando.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI UTILIZZO

I permessi retribuiti per lo studio sono concessi per l'anno solare richiesto.

Per la concessione dei permessi i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza




delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

Il dipendente per giustificare l'assenza dal lavoro dovrà presentare con cadenza mensile ed entro il mese di riferimento, idonea certificazione.


Nel computo delle ore di permesso da concedersi per la partecipazione, frequenza e/o per esami deve rientrare anche l'eventuale periodo di tempo necessario per raggiungere l'istituto scolastico frequentato e quello per il successivo rientro in sede, sempre che, ovviamente, tali periodi incidano, totalmente o parzialmente sull'orario di lavoro (se i viaggi vengono effettuati al fuori dell'orario di servizio, non possono essere conteggiati nel permesso studio).

Le ore di permesso studio disponibili ma non utilizzate nell'anno di competenza, non sono cumulabili a quelle concedibili per l'anno successivo.

Il dipendente che rinuncia all'utilizzo dei permessi attribuiti è tenuto a comunicarlo all'ufficio competente che, in base alla graduatoria, provvederà a riassegnare il permesso per il diritto allo studio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge e alla disciplina contrattuale vigente.

CILK FP AD RO



Soluzioni di Call

R. N. S.

Ester Badier

Fulla Emma

VIL FPL 2

FIALS N. Albin

FPCGIL Gianluigi

RSU VIL S. N. J.

X AMMINISTRAZIONE

D.S. Bee

D.P.S. Lino

RISORSE UMANE

D.A. De

